COMPRENSORIO "PIAN MUNE'" – PAESANA

REGOLAMENTO DI BIGLIETTERIA

L'acquisto del biglietto comporta la conoscenza e l'accettazione integrale e incondizionata del presente **"Regolamento di biglietteria"** consultabile anche sul sito pianmune.it.

Il biglietto in uso è **PERSONALE E NON CEDIBILE**.

1) Informativa generale per gli sciatori

Per la sicurezza generale, si invitano gli sciatori a prendere visione e rispettare la segnaletica posizionata sull'area sciabile o ai margini della stessa. Il grado di difficoltà delle piste è segnalato alle stazioni di partenza ed è meramente indicativo. Ciascun sciatore, per tutelare la propria e l'altrui incolumità, è tenuto a valutare se tale grado di difficoltà è compatibile con le proprie capacità. Per motivi di sicurezza è vietato accedere alle piste dopo la chiusura degli impianti. In caso violazione è prevista la sospensione o il ritiro dello Skipass da parte della Società o delle Forze dell'ordine.
Sulle seggiovie il trasporto dei **bambini di età inferiore agli otto anni** è consentito **solo** se ***accompagnati da adulti***; per i bambini di altezza superiore di 1,25 m. non è richiesto l'accertamento dell'età. (D.M. 8 marzo 1999).

2) L'acquisto del biglietto.

L'acquisto del biglietto deve essere effettuato esclusivamente dal titolare munito di documento di identità. Tutti i biglietti vengono rilasciati su supporto elettronico (mani libere) che ha un costo di € 3.

All'acquisto del primo skipass allo sciatore e richiesto il versamento di € 3 in aggiunta al prezzo del biglietto scelto per l'emissione della Pian Munè Card.
La tessera non è rimborsabile, è personale, non cedibile ad altri e potrà essere ricaricata anche per le prossime stagioni.
Eventuali dupplicati per smarrimento o usura verranno rilasciati sempre al costo di € 3
L'autocertificazione della data di nascita e dello stato di famiglia non è documento idoneo per ottenere le tariffe scontate, per le quali sarà sempre necessario presentare il documento richiesto (art.2 del D.P.R. n.445/2000).

3) L'utilizzo del biglietto.

Il biglietto "mani libere" deve essere tenuto in una tasca, lontano da telefoni cellulari o apparecchiature elettroniche e dovrà essere esibito a semplice richiesta del personale addetto agli impianti e/o del personale addetto al controllo dei biglietti. L'utilizzatore deve sempre avere con sé un documento di riconoscimento. Ogni abuso, scambio anche involontario, manomissione o utilizzo scorretto comporterà l'immediato ritiro, l'annullamento definitivo dello stesso e l'inoltro della pratica ai nostri consulenti legali, nonché per il contraente, il pagamento a titolo di penale, **in caso di cessione a terzi, anche involontaria,** della somma prevista contrattualmente oppure, in assenza di contratto, di una somma pari al doppio del valore del biglietto ceduto e l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla legge, oltre alle spese legali.

4) Controlli e sanzioni.

L'utilizzatore di un biglietto che non corrisponda al legittimo titolare è soggetto a sanzione amministrativa da € 250,00 ad € 500,00 oltre ad avvio di procedimento penale per il reato di sostituzione di persona (Art.494 del Codice Penale) o altri reati eventualmente ravvisabili dall'Autorità Giudiziaria.
Ogni impianto è attrezzato per il controllo elettronico. Addetti specializzati con tesserino di riconoscimento, oltre al personale addetto agli impianti, sono autorizzati dalla Dodonix Srl ad effettuare controlli e, in caso di abuso, hanno l'obbligo di ritirare il biglietto e procedere secondo regolamento. Skipass, biglietto o tesserino devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti agli impianti, i quali devono poterne verificare la validità e la regolare appartenenza all'utilizzatore. Il personale di controllo agli impianti di risalita avrà inoltre l'obbligo di **RITIRARE** il biglietto in possesso allo sciatore, senza possibilità di rimborso, nei seguenti casi:
- **BIGLIETTI CON FOTOGRAFIA e/o NOMINATIVI**: utilizzo del biglietto da persona diversa dal titolare.

- USO IRREGOLARE DEL BIGLIETTO: contraffazione della data, tentativi di utilizzazione in giorni successivi alla data di scadenza.
- Impossibilità di dimostrare il diritto ad usare il biglietto a tariffa scontata.
- Uso incauto dell'impianto di risalita e/o delle piste, pregiudizievole della propria e/o altrui incolumità.

Nei summenzionati casi di uso irregolare, la Direzione della Società si riserva il diritto di agire, nei confronti dei responsabili delle irregolarità di cui sopra, nei termini di legge. Per i casi di irregolarità riscontrate nell'utilizzo dei biglietti non si accettano reclami.

5) Il sistema di sicurezza e monitoraggio.
Per tutte le tipologie di skipass è attivo un sistema di controllo denominato "photo compare".
Il trattamento dei dati relativi alla fotografia dell'interessato ha la finalità di verificare che l'accesso agli impianti sia effettuato dall'avente diritto, che sarà l'intestatario del titolo del viaggio ovvero colui il quale ha effettuato il primo accesso. La fotografia resterà memorizzata per tutta la durata di validità del biglietto. Il confronto delle foto avviene tramite personale di servizio. I dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche con logiche strettamente correlate alla finalità predetta. In particolare la rilevazione dei passaggi ai tornelli viene effettuata automaticamente dal sistema mediante l'adozione della tecnologia RFID, presente all'interno della Key Card (etichetta RFID) e sul tornello stesso (antenna RFID); tale rilevazione permette di verificare l'istante di accesso dell'utilizzatore del biglietto/skipass/tessera ai vari varchi/tornelli degli impianti. I dati non saranno diffusi. Potranno venire a conoscenza dei dati solamente i seguenti soggetti incaricati del relativo trattamento: Amministrazione, Ufficio marketing, biglietteria della Dodonix Srl.

6) Rimborso del biglietto.
I biglietti acquistati NON sono rimborsabili, nemmeno parzialmente, né sostituibili per alcun motivo, neppure per impossibilità di utilizzo da parte dell'acquirente; la validità e la durata del biglietto non possono essere variati dopo l'acquisto. Nessun rimborso né sostituzione è dovuta, nello specifico, neppure a causa di eventi imprevisti ed in alcun modo dipendenti dalla volontà dell'utilizzatore (tra i quali a titolo esemplificativo, rientrano l'eccessiva ventosità, la sopravvenuta mancanza di neve o l'improvvisa insorgenza di un imprevedibile problema tecnico, qualsiasi tipo di fenomeno che possa compromettere o interdire il funzionamento degli impianti di risalita, la repentina e non preannunciata sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica), oppure se per manifestazioni o allenamenti agonistici, si determini il fermo parziale degli impianti o la chiusura di qualche pista. Non dà diritto al rimborso nemmeno lo smarrimento del biglietto e/o infortunio sciistico o malattia.
In caso di SMARRIMENTO o DIMENTICANZA del proprio titolo di viaggio si è tenuti ad ACQUISTARNE UNO NUOVO a prezzo intero valido per la giornata di sci.
Il cliente è tenuto a controllare la correttezza del resto e dello skipass consegnato in quanto non si accettano reclami successivi all'acquisto.
La Dodonix Srl non risponde dei danni che si possono verificare all'abbigliamento e/o alle attrezzature durante l'espletamento dell'attività sciistica e/o la risalita degli impianti. Conseguentemente non è prevista alcuna copertura assicurativa. Si informano gli utenti sull'inevitabile rischio di eventuali tracce di grasso/olio sugli impianti di risalita.

7) Coupon omaggio
Nel caso si disponga di coupon omaggio, tali coupon saranno utilizzabili esclusivamente nella stagione in cui sono stati rilasciati.

Ogni coupon non utilizzato non verrà rimborsato e non potrà essere utilizzato nella stagione successiva.

8) Bob e slittini
L'utilizzo del Bob oppure dello slittino è vietato sulle piste da discesa.

L'utilizzo è possibile sulle piste dedicate.

E' obbligatorio l'uso del casco per i minori di 18 anni.

9)Privacy - INFORMATIVA ART. 13 D.Lgs. 196/03

In ottemperanza di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità di trattamento dei Suoi dati, nonché l'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro possesso e le modalità di conferimento. Ai sensi del D.Lgs. citato, si informa che il trattamento delle informazioni personali che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Le informazioni riguardano i dati personali raccolti direttamente presso l'interessato. L'acquisizione ed il trattamento di dati personali sono necessari per l'emissione dello skipass, per dare regolare esecuzione al servizio, contrastare comportamenti fraudolenti e per adempiere ad obblighi di legge. Per tali finalità la Società si avvale anche dell'utilizzo di tecnologie Rfid, che consentono di tracciare il percorso del possessore del biglietto/abbonamento e tecnologie che consentono di verificare l'effettiva corrispondenza tra il titolare del biglietto ed il possessore dello stesso. Il trattamento dei dati avviene per finalità connesse all'emissione dello skipass ed il loro conferimento è obbligatorio per l'emissione del biglietto, pertanto il rifiuto di fornire i dati comporterà l'impossibilità di instaurare rapporti. Non è prevista alcuna forma di diffusione all'esterno dei dati personali. Potranno venire a conoscenza dei dati oltre al titolare del trattamento, soggetti incaricati: biglietteria, ufficio amministrazione, ufficio contabilità, nonché eventuali soggetti nominati quali responsabili del trattamento. Una lista aggiornata dei responsabili del trattamento è reperibile presso la sede del Titolare. I dati raccolti resteranno memorizzati per tutta la durata di validità del supporto. Per lo svolgimento di talune delle attività correlate alle finalità di cui sopra, i dati potrebbero essere comunicati in adempimento di obblighi di legge ovvero a società di assicurazione e a legali per la gestione e risoluzione di controversie, società di soccorso, forze dell'ordine. Tali soggetti utilizzeranno i dati in qualità di "Titolari" ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso Dodonix Srl. Qualora occorresse l'intervento dei soccorsi o delle forze dell'ordine sulle piste da sci, la documentazione comprovante il suddetto verrà conservata presso la sede del titolare per il tempo necessario alla conclusione delle incombenze connesse al medesimo. Nel corso delle manifestazioni e degli eventi sportivi potranno essere scattate fotografie ed effettuate riprese. Ai sensi dell'art.7 del D.Lgs 196/03 l'interessato può rivolgersi all'ufficio della Dodonix Srl (mob. 328-6925406) per conoscere, integrare, modificare i dati personali, nonché per richiederne la cancellazione. Titolare del trattamento dei dati è la Dodonix Srl con sede in Paesana (CN) – Via Agliasco n.4, nella persona del legale rappresentante.

Art. 7. D.Lgs 196/03 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
   a) dell'origine dei dati personali
   b) delle finalità e modalità del trattamento;
   c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
   d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,comma 2;
   e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
   a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
   b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
   c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
   a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
   b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Di seguito un estratto D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 in materia di Sicurezza nelle discipline sportive invernali in vigore dal 01 gennaio 2022

Capo III
Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili

Art. 17
Obbligo di utilizzo del casco protettivo

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino e' fatto obbligo ai soggetti di eta' inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma
2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 150 euro.

Art. 18
Velocità e obbligo di prudenza

1. Lo sciatore e' responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste per l'uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle biglietterie e agli accessi delle piste.
2. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui.
3. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.
4. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensità del traffico. Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima.

Art. 19
Precedenza

1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle.

Art. 20
Sorpasso

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.
2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, a una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

Art. 21
Incrocio

1. Negli incroci gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista. In prossimità dell'incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un'altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso.
2. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri.

Art. 22
Stazionamento

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.
3. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

5. Durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri.

Art. 23

Omissione di soccorso

1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

Art. 24

Transito e risalita

1. E' vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le piste da sci, salvo in casi di urgente necessità.

2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 25, comma 3.

3. In occasione di gare o sedute di allenamento è vietato a coloro che non partecipano alle stesse di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o di allenamento e di percorrerla.

4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati. Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e devono comunque avvenire mantenendosi il più' possibile vicini alla palinatura che delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui al presente decreto, nonchè quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

Art. 25

Mezzi meccanici

1. E' fatto divieto ai mezzi meccanici di utilizzare le piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti sciistici, nonché al soccorso, possono accedere a questi ultimi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza. In tali casi, la presenza dei mezzi meccanici nelle piste deve essere segnalata con apposita segnaletica luminosa e acustica.

3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al soccorso, al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e consentire la loro agevole e rapida circolazione.

Art. 26

Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.

3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità.

4. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo.

Art. 27

Percorribilità delle piste in base alle capacità degli sciatori

1. Ogni sciatore, snowboarder e utente del telemark, può praticare le piste aventi un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficolta' e con pendenza superiore al 40%, contrassegnate come pista nera ai sensi dell'articolo 5, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche.

Art. 28

Concorso di responsabilità'

1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi.

Art. 29

Soggetti competenti per il controllo

1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello

svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo e di cui alla relativa normativa regionale e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.

Art. 30

Assicurazione obbligatoria

1. Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. E' fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.

Art. 31

Accertamenti alcolemici e tossicologici

1. E' vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche.

2. Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

3. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 2 hanno dato esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool o di droghe, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con gli strumenti e le procedure previste dall'articolo 379 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 33

Regime sanzionatorio

1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni rispetto a quelle di cui al presente capo per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, ai trasgressori si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 100 euro a 250 euro per violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7;

b) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3;

c) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 13;

d) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1;

e) da 50 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22;

f) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 24;

g) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 25;

h) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 26;

i) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1;

l) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 30 oltre al ritiro dello skipass;

m) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 31.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dai soggetti competenti per il controllo e vigilanza di cui all'articolo 29.

4. In caso di violazioni di particolare gravità delle condotte vietate dal presente decreto o di reiterate violazioni, i soggetti competenti al controllo provvedono, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro del titolo di transito giornaliero o alla sospensione dello stesso fino a giorni tre. Al trasgressore è rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni, il titolo puo' essere definitivamente ritirato.